



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 4 febbraio 2021 n.2

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 1° febbraio 2021;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;*

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 11 MAGGIO 2020 N. 3 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO – LEGGE 21 APRILE 2020 N. 63 “INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID-19” RATIFICATO CON DECRETO – LEGGE 26 MAGGIO 2020 N.91 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 7 del Regolamento n.3/2020 – Modalità di presentazione della richiesta)

1. L'articolo 7, comma 7 del Regolamento n.3/2020, è così modificato:
“7. La domanda deve essere presentata da un solo membro del nucleo familiare, a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento e fino al 31 maggio 2021 e deve riguardare un unico Istituto finanziatore.”.

Art. 2

(Modifica articolo 10 del Regolamento n.3/2020 – Rilascio Garanzia)

1. L'articolo 10, comma 2 del Regolamento n.3/2020 è così modificato:
“2. Ai sensi della lettera a), comma 3 dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.91/2020 così come modificato dall'articolo 16-bis del Decreto – Legge n.6 del 26 gennaio 2021, la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2021, fino ad un importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) per finanziamenti di durata non superiore a 3 anni.”.

Art. 3

(Modifica articolo 13 del Regolamento n.3/2020 – Richiesta di ammissione alla misura temporanea di sostegno)

1. L'articolo 13, comma 3 del Regolamento n.3/2020 è così modificato:

“3. Ai sensi della lettera c), comma 2 dell’articolo 20 del Decreto – Legge n. 91/2020 così come modificato dall’articolo 16-ter del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6, l’importo massimo finanziabile è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto per il personale nell’esercizio 2020 (incluso il lavoro occasionale) risultante all’Ufficio Contributi ISS, maggiorato del 50% della media dell’Imposta Generale sui Redditi netta dovuta, risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al triennio 2017 – 2018 e 2019.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del Regolamento n.3/2020 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Qualora un operatore economico abbia beneficiato nell’anno 2020 del finanziamento previsto dai precedenti commi, e abbia utilizzato solo una parte dell’importo totale a lui spettante, può fare richiesta della parte residua in riferimento all’anno 2021, utilizzando la medesima modalità di calcolo già impiegata nell’ambito dell’istanza precedentemente presentata per l’accesso al medesimo strumento di sostegno.”.

Art. 4

(Modifica articolo 16 del Regolamento n.3/2020 – Rilascio garanzia)

1. L’articolo 16, comma 2 del Regolamento n.3/2020, è così modificato:

“2. Ai sensi delle lettere a) e d), comma 2 dell’articolo 20 del Decreto – Legge n.91/2020 così come modificato dall’articolo 16-ter del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6, la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2021, fino ad un importo massimo del 70% del finanziamento concesso, ai sensi della lettera f), comma 2 dell’articolo 20 del Decreto – Legge n.91/2020 così come modificato dall’articolo 16-ter del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini